



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

Giudice Sportivo Territoriale

DECISIONE

Proc. n. 78S/2017 a carico di Francesco Pucci

PREMESSO

- che a seguito dell'invio del rapporto informativo da parte del Sig. Matteo Maestroni segretario sportivo del Circolo Il Torrazzo, la F.I.G. apriva un procedimento nei confronti del Sig. Francesco Pucci;
- che, nel corso della gara Torrazzo Ryder Cup 2017 disputata in data 26.11.2017 presso il Golf Club Il Torrazzo, si contesta al Sig. Francesco Pucci di aver consegnato lo score riportante un punteggio diverso da quello realmente effettuato con riferimento alle buche 12 e 15 dal quale derivava un punteggio diverso da quello effettivo;
- che, al termine della gara, il Segretario richiama per chiarimenti il Sig. Pucci il quale ammetteva immediatamente che il punteggio segnato a dette buche non era regolare e dovuto, presumibilmente, ad un errore del marcatore che, trattandosi di punteggio complessivamente basso, che non gli avrebbe impedito in ogni caso di prendere la "virgola", per la fretta e il freddo non aveva attentamente ricontrollato;
- che il Segretario ha provveduto a sentire il marcatore Sig. Olcelli il quale ha affermato, immediatamente, di non ricordare nulla in ragione della fretta e del freddo col quale si era conclusa la gara;
- che, conseguentemente, il giocatore veniva squalificato.

*** **

Dopo aver preso visione dello score incriminato e dell'annotazione a firma del Sig. Matteo Maestroni, della memoria scritta inviata dal Sig. Pucci il Giudice Sportivo Territoriale inviava decreto di fissazione.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

All'udienza del 9 gennaio 2018 nessuno compariva per il Sig. Pucci e lo stesso incolpato comunicava via mail che sarebbe stato presente per ragioni di lavoro.

considerato

- che tutti i documenti sono agli atti del fascicolo;
- che la gara in oggetto era una gara a squadre disputata in periodo ormai invernale con la conseguente minor attenzione e concentrazione da parte dei giocatori;
- che dalle risultanze documentali emerge che il Sig. Francesco Pucci ha commesso l'illecito contestato e cioè la sottoscrizione dello score con risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo (art. 17 Regolamento di Giustizia);
- che, al contrario, nella colonna marker dello score della Sig.ra Trezza (marcata dal Pucci) i colpi per ciascuna buca erano correttamente riportati;
- che, dunque, le irregolarità appaiono frutto di negligenza per non aver ricontrollato con la dovuta attenzione le annotazioni dei colpi riportate dal marcatore dopo le correzioni;

il Giudice Sportivo Territoriale

visto l'art. 14 n. 1 e 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia

irroga

la sanzione dell'ammonizione con avvertimento che nel caso di successive e più gravi infrazioni verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano, 9 gennaio 2018

Avv. Federico Sinicato